

# STATUTO DEL “CONSORZIO VILLA SERRA – SANT’OLCESE”

## TITOLO I

### Art. 1

#### Natura e costituzione

1) I Comuni di Genova, Sant’Olcese e Serra Riccò, costituiscono il Consorzio “Villa Serra”, avente personalità giuridica e proprio statuto, approvato dai Comuni partecipanti allo stesso.

2) Esso è costituito ai sensi dell’art. 25 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, nonché nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e della disciplina prevista dagli Statuti dei Comuni di Genova, Sant’Olcese e Serra Riccò, e ha per oggetto la gestione di servizio culturale, ricreativo e musicale, che verrà svolto a mezzo del complesso immobiliare denominato Villa Serra, sito in Comune di Sant’Olcese (Genova).

Il bene è composto dalla settecentesca Villa Pinelli, dal corpo Lungo secca, dal corpo ad “elle” al quale è addossata la torre neogotica, dal Cottage Tudor ottocentesco e dal parco storico all’inglese con annessi edifici da giardino.

Per le sue pregevoli caratteristiche artistiche-storiche-botaniche il bene è globalmente tutelato dalla Soprintendenza ai BB.AA. con la legge 1089/1939.

Nell’ambito delle proprie finalità il Consorzio potrà:

-dare corso ad un centro culturale polivalente teso a destinazioni museali, congressuali e didattiche, comunque compatibili con il valore storico-artistico del parco e della villa;

-realizzare interventi diretti al restauro conservativo del bene architettonico secondo le modalità d’uso individuate dalla progettazione realizzata per conto del Consorzio Villa Serra, approvata dagli Organi Amministrativi competenti e dalla Soprintendenza ai BB.AA.;

-realizzare interventi diretti al mantenimento corretto delle parti del parco storico già restaurate e attivare il restauro delle aree non ancora recuperate, secondo il piano di restauro già esistente, ivi compresi gli edifici da giardino.

Nell’ambito delle finalità del restauro e conservazione del complesso monumentale il Consorzio mirerà la sua attività a:

-garantire al giardino il suo carattere di parco storico visitabile dal pubblico, conservarne le forme architettoniche-scenografiche e il patrimonio vegetazionale, attraverso una mirata attività di manutenzione.

Il Consorzio, nell'ambito delle finalità di cui sopra potrà stipulare accordi, convenzioni e contratti con Amministrazioni Pubbliche, enti Pubblici, soggetti privati e imprese nazionali ed estere, operanti nei settori interessati dalle attività, nonché compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale e, in particolare, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria diretta al conseguimento dello scopo sociale e potrà partecipare in qualsiasi forma sia direttamente che indirettamente, anche concorrendo a costituirle, in altre società, imprese ed aziende in tutto o in parte oggetto uguale o simile o comunque connesso al proprio, anche mediante utilizzo dei pertinenti fondi comunitari.

## Art. 2

### Sede del Consorzio

- 1) La sede del Consorzio è stabilita nei locali della Villa di Via Carlo Levi 1, sant'Olcese (GE).
- 2) La sede potrà essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio.

## Art. 3

### Partecipazione

- 1) Al Consorzio partecipano i Comuni di Genova, sant'Olcese e di Serra Riccò.
- 2) Le rispettive quote di compartecipazione sono così determinate:
  - Comune di Genova: 709 millesimi
  - Comune di Sant'Olcese: 186 millesimi
  - Comune di Serra Riccò: 105 millesimi

## **TITOLO II**

### **ORGANI CONSORTILI**

## Art. 4

### Organi

- 1) Gli organi del Consorzio sono:
  - l'Assemblea del Consorzio
  - il Consiglio di Amministrazione
  - il Presidente

## CAPO I

### L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

#### Art. 5

#### Composizione dell'Assemblea del Consorzio Villa Serra

- 1) L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti dei Comuni di Genova, sant'Olcese e di Serra Riccò nella persona del Sindaco di ogni Comune o di un suo delegato.
- 2) Ciascun rappresentante ha responsabilità pari alla quota di partecipazione, come stabilito dalla Convenzione e dall'art. 3 del presente Statuto.

#### Art. 6

#### Presidente dell'Assemblea del Consorzio

Il Presidente è eletto dall'Assemblea del Consorzio al proprio interno, convoca e presiede l'Assemblea stessa.

#### Art. 7

#### Durata in carica

- 1) I componenti dell'Assemblea del Consorzio durano in carica per un periodo di tempo pari a quello previsto per i componenti del Consiglio Comunale di appartenenza.
- 2) Il mandato perdura fino alla nomina dei successori che avverrà in sede di rinnovazione del Consiglio Comunale di appartenenza.

#### Art. 8

#### Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea del Consorzio:

- a) approvare il Piano Programma, il Bilancio Pluriennale, il Bilancio di previsione per ogni singolo esercizio finanziario nei tempi e nei modi prescritti per i bilanci degli Enti Locali;
- b) approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, e con le stesse modalità indicate al punto precedente;
- c) approvare i regolamenti del Consorzio;

- d) nominare il Revisore dei Conti e stabilirne il compenso;
- e) stabilire le indennità, gettoni e il rimborso spese per l'espletamento delle funzioni di presidente e per gli altri membri del Consorzio;
- f) provvedere a tutti gli affari non espressamente demandati agli organi consortili.

## CAPO II

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Art. 9

#### Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 membri eletti dall'Assemblea del Consorzio.

#### Art. 10

#### Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dai membri del Consiglio stesso al proprio interno.
- 2) Al Presidente competono le funzioni precisate nel successivo articolo 14.

#### Art. 11

#### Durata e cessazione della carica

- 1) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per lo stesso periodo stabilito per l'Assemblea del Consorzio ed i suoi componenti possono essere confermati.
- 2) La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verifichi una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalle normative vigenti in materia.
- 3) I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono nel caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dello stesso.
- 4) La decadenza è dichiarata dall'Assemblea del Consorzio.
- 5) Le dimissioni di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione hanno effetto immediato a prescindere da qualsiasi provvedimento di presa d'atto.
- 6) Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comporteranno lo scioglimento dell'intero Consiglio.
- 7) I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea del Consorzio in caso di violazione di legge.

## Art. 12

### Surrogazione

- 1) L'assemblea del Consorzio provvede alla surrogazione dei membri del Consiglio di Amministrazione cessati dalla carica non appena siano verificate o siano dichiarate le vacanze.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, a tal fine, l'obbligo di comunicare all'Assemblea del Consorzio le vacanze entro dieci giorni da quando esse si siano verificate o sono venute a sua conoscenza.
- 3) I nuovi componenti rimangono in carica limitatamente al residuo tempo in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione.

## Art. 13

### Funzioni del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione del Consorzio e pertanto dei compiti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, compreso il regolamento di organizzazione e la determinazione della pianta organica.
- 2) I poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione sono tutti quelli che non sono espressamente riservati all'Assemblea del Consorzio e al Presidente.

## Art. 14

### Funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio.
- 2) Il Presidente:
  - a) nomina il Segretario del Consorzio;
  - b) provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
  - c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d) firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
  - e) cura i rapporti con gli Enti convenzionati;
  - f) sovrintende all'attività del Consorzio, coordinandone lo svolgimento;

- g) promuove conferenze, dibattiti e riunioni aventi lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gestione e sull'utilizzazione dell'immobile;
- h) delega un Consigliere di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

#### Art. 15

##### Convocazioni

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente anche su richiesta di un componente del Consiglio stesso. In caso di inerzia del Presidente provvede l'Assemblea del Consorzio.
- 2) La convocazione ha luogo mediante avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da recapitare agli interessati almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 3) In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con avviso recapitato anche tramite fax almeno 24 ore prima della riunione, con l'indicazione del motivo di urgenza.
- 4) La convocazione d'urgenza non è consentita per l'approvazione degli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Consorzio.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione delibera di norma sugli argomenti all'ordine del giorno. Può deliberare su oggetti non inclusi nell'ordine del giorno quando siano presenti e consenzienti tutti i componenti.

#### Art. 16

##### Sedute e votazioni

- 1) Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede del Consorzio, salvo diversa e motivata indicazione contenuta nella convocazione.
- 2) Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti in carica, compreso il Presidente.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza.
- 4) I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle sedute nelle quali si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali

abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti ed affini entro il quarto grado.

- 5) Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea del Consorzio nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente comma o per altri motivi previsti dalla legge.

Art. 17

#### Verbali

- 1) I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea sono redatti dal Segretario.
- 2) I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario.
- 3) Il Segretario ne rilascia copia conforme con le modalità previste dalla vigente normativa.

### TITOLO III

#### PATRIMONI E BILANCI

Art. 18

#### Patrimonio

- 1) E' dato in gestione al Consorzio il complesso immobiliare denominato Villa "Vincenzo e Margherita Serra" sito nel Comune di Sant'Olcese, località Manesseno – Comago, composto dalla settecentesca Villa Pinelli, dal corpo Lungo Secca, dal corpo a "elle" al quale è addossata la torre neogotica, dal cottage Tudor ottocentesco e da un vasto parco storico all'inglese, di circa otto ettari, con annessi edifi da giardino, sottoposto a vincolo monumentale ex-legge 1089/1939.
- 2) Il Consorzio non potrà alienare, in tutto o in parte, il complesso immobiliare di cui al precedente comma senza il preventivo assenso di tutti gli Enti proprietari, deliberato nelle forme di legge, dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 19

#### Piano Programma

Il Consiglio di Amministrazione delibera il Piano Programma che deve ispirarsi a criteri imprenditoriali e contenere le iniziative e le azioni che il Consorzio intende realizzare per conseguire gli obiettivi di massima.

Art. 20

### Bilancio Pluriennale

- 1) Il Bilancio pluriennale di previsione deve essere redatto in conformità al Piano Programma ed alle indicazioni di quest'ultimo. La durata del Bilancio pluriennale di previsione è pari a quella dei Comuni.
- 2) Il Bilancio pluriennale è articolato per singoli programmi e per progetti ed evidenzia gli investimenti previsti, i costi, i mezzi di finanziamento, i previsti benefici di ordine economico e gli eventuali costi sociali, nonché le relative modalità di finanziamento.
- 3) Il Bilancio pluriennale comprende la previsione articolata dei costi e dei ricavi di gestione.
- 4) Lo stesso è annualmente aggiornato in relazione al Piano Programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione, ed è approvato contestualmente al bilancio preventivo annuale.

#### Art. 21

### Bilancio preventivo annuale

- 1) L'esercizio coincide con l'anno solare.
- 2) Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio annuale del Consorzio relativo all'esercizio successivo.
- 3) Detto bilancio dovrà essere redatto in conformità alle Leggi statali e regionali.
- 4) Al predetto bilancio devono essere allegati:
  - a) i bilanci relativi alle singole sezioni;
  - b) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio;
  - c) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno precedente.

#### Art. 22

### Conto Consuntivo

- 1) Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere presentato all'Assemblea del Consorzio il conto consuntivo della gestione conclusasi al 31 dicembre dell'anno precedente.

- 2) Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale, redatti in conformità allo schema approvato con decreto del Ministero del tesoro e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
- 3) Il conto consuntivo deve fornire un quadro fedele della situazione economica e patrimoniale del Consorzio e rispettare le risultanze delle scritture contabili tenute dal Consorzio ivi comprese quelle eventuali società di partecipazione.
- 4) Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.
- 5) Nella relazione illustrativa del conto consuntivo deve essere tra l'altro indicato:
  - a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
  - b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
  - c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;
- 6) Al conto consuntivo sono allegati:
  - a) il prospetto dei flussi di cassa;
  - b) lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri di liquidità;
  - c) il conto economico riclassificato, a forma scalare, per i risultati intermedi;
  - d) il rendiconto finanziario delle fonti e degli impieghi;
  - e) le risultanze dell'esercizio per natura e per funzioni del Consorzio e delle eventuali società di partecipazione;
  - f) l'attestazione dell'istituto di credito o cassiere del Consorzio sulla corrispondenza delle risultanze alla data 31 dicembre.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 15 aprile il conto consuntivo e lo trasmette, con una propria relazione di carattere politico-gestionale, entro cinque giorni successivi, al revisore dei Conti.
- 8) Nel caso di perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare, nella stessa relazione, le cause che hanno determinato la perdita ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della stessa e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione consortile. In

mancanza dovranno essere adottati, di concerto tra i Comuni ed il Consorzio, provvedimenti idonei al riequilibrio economico e finanziario in concomitanza col bilancio preventivo dell'esercizio immediatamente successivo.

- 9) Il Revisore dei Conti deve presentare la propria relazione all'Assemblea del Consorzio entro il 31 maggio, unitamente al conto ed alla relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché alle risultanze della certificazione eventualmente disposta.
- 10) Unitamente al conto consuntivo il Consiglio di Amministrazione, sulla base anche degli indirizzi programmatori, deve proporre all'Assemblea del Consorzio la destinazione dell'eventuale utile. Il Consiglio di Amministrazione deve esplicitare le esigenze di carattere consortile che hanno motivato i criteri di riparto adottati in ordine alla proposta destinazione dell'utile medesimo.

#### Art. 23

##### Risultato di esercizio

- 1) L'utile di esercizio, accertato con l'approvazione del conto consuntivo, è destinato:
  - per il 10% alla costituzione del fondo di riserva;
  - per il 90% a investimenti.
- 2) Il fondo di riserva è destinato a coprire eventuali perdite di gestione ed è alimentato dal 10% degli utili netti a raggiungere il 20% del patrimonio. Quando il fondo di riserva abbia raggiunto tale limite viene trasferito a Patrimonio per una quota pari a  $\frac{3}{4}$  del suo ammontare.
- 3) La perdita di esercizio, accertata in sede di consuntivo, dovrà essere ripianata secondo quanto indicato nella convenzione stipulata tra i Comuni consorziati ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142, oppure dovranno essere dotati, di concerto con i Comuni anzidetti, provvedimenti idonei al riequilibrio economico e finanziario del Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

#### Art. 24

##### Scritture contabili

- 1) Costituiscono scritture contabili obbligatorie per il Consorzio:
  - a) il libro giornale
  - b) il libro inventario

- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
  - d) il libro verbali del Revisore dei Consti
- 2) Le scritture devono consentire:
- a) la rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo la normativa vigente;
  - b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei prospetti periodici;
  - c) la determinazione e il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per servizio, nonché per centro di responsabilità, secondo le èiù aggrigate tecniche per il controllo della gestione;
  - d) la rilevazione del capitale e dei suoi incrementi;
  - e) la rilevazione dei rapporti di dare e avere tra il Consorzio ed i Comuni consorziati;
  - f) la rilevazione dell'ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti.

Art. 25

Contratti

- 1) Apposito regolamento consortile disciplina la conclusione dei contratti in conformità alle disposizioni applicabili al Consorzio ed in relazione ai tipi di contratto, agli indirizzi generali ed alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) E' vietato il rinnovo tacito dei contratti di forniture di beni e servizi.

Art. 26

Il servizio di tesoreria

- 1) Il Il Servizio di Tesoreria potrà essere affidato, anche in seguito di trattativa privata, ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito mediante apposita convenzione.

**TITOLO IV**

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

E CONTROLLO DELLA GESTIONE

## Art. 27

### Il Revisore dei Conti

- 1) Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea del Consorzio.
- 2) Il Revisore deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei revisori Contabili;
- 3) Non possono essere eletti revisore e, se nominati, decadono dall'incarico i Consiglieri Comunali, i parenti e gli affini dei membri dell'Assemblea del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione entro il quarto grado, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci limitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese che abbiano lo stesso oggetto del Consorzio o in industrie connesse all'oggetto medesimo o che hanno rapporti commerciali con il Consorzio e coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.
- 4) Il Revisore dei Conti rimarrà in carica tre anni e comunque fino alla nomina del successore.
- 5) Il Revisore non è revocabile salvo per motivi di inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
- 6) L'Assemblea del Consorzio determina l'indennità dovuta al revisore dei Conti tenendo conto delle tariffe professionali vigenti e delle dimensioni del Consorzio.

## Art. 28

### Funzione del Revisore dei Conti

- 1) Il Revisore dei Conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria del Consorzio.

Il Revisore:

- a) attesta, in sede di esame del rendiconto la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio
- b) riscontra, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà consortile riferendo immediatamente al Consiglio qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione;
- c) richiede agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari;

- d) procede, in qualsiasi momento, agli accertamenti di competenza e prende visione di tutti gli atti che siano di interesse per l'espletamento delle proprie funzioni;
  - e) esamina i progetti dei bilanci pluriennali ed annuali, esprimendo gli eventuali rilievi entro dieci giorni dal ricevimento della relativa documentazione;
  - f) redige la relazione accompagnatoria del conto consuntivo ed in essa esprime i rilievi tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività, economicità della gestione;
  - g) esprime, se richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, pareri in ordine agli aspetti economico-finanziari degli atti di detti organi;
  - h) relaziona l'Assemblea del Consorzio in caso di omissioni e inadempienze degli Amministratori.
- 2) Il Revisore deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che hanno all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione degli atti fondamentali e quando sia invitato a partecipare per l'esame di determinati argomenti.
- 3) Il Revisore dei Conti deve redigere e tenere il libro dei verbali, nel quale vengono trascritti i verbali delle riunioni, sottoscritti dallo stesso, nonché i verbali conseguenti ad accertamenti sugli affari e sulle operazioni consortili.

#### Art. 29

##### Revoca del Revisore

- 1) Il Revisore è revocato dall'Assemblea del Consorzio per inadempienza agli obblighi previsti dalla legge o dal presente statuto.
- 2) Decade quando la sua assenza, se pur giustificata, si protragga per un intero esercizio.
- 3) L'Assemblea del Consorzio deve provvedere alla nomina del nuovo Revisore nella stessa seduta nella quale dichiara la decadenza o la revoca del Revisore.

### **TITOLO V**

#### **RAPPORTI DEL CONSORZIO CON L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E CON I COMUNI CONSORZIATI**

#### Art. 30

### Approvazione e trasmissione degli atti fondamentali

- 1) Sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea del Consorzio i seguenti atti del Consiglio di Amministrazione:
  - a) il piano programma e il bilancio pluriennale, che dovranno tenere conto di quanto disciplinato dalla convenzione stipulata tra i Comuni ai sensi dell'art. 24 Legge 142/1990;
  - b) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
  - c) il conto consuntivo e la destinazione dell'utile;
  - d) i mutui non previsti dagli atti fondamentali;
  - e) i contratti pluriennali eccedenti la durata del bilancio pluriennale;
- 2) Tali atti devono essere trasmessi anche ai Comuni di Genova di Sant'Olcese e Serra Riccò.

## **TITOLO VI**

### **LIQUIDAZIONE – NORME TRANSITORIE FINALI**

#### Art.31

#### Liquidazione

- 1) La liquidazione del Consorzio deve essere disposta nei casi previsti dalla convenzione e nel caso che l'Assemblea del Consorzio abbia preso dell'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella quale si dichiara lo stato di insolvenza del Consorzio che non consenta la prosecuzione dell'attività.
- 2) La liquidazione del Consorzio è regolata dalle norme vigenti in materia.

#### Art. 32

#### Norme transitorie e di rinvio

- 1) Il Consorzio provvede all'approvazione dei regolamenti previsti dalla legge, dalla convenzione e dal presente Statuto entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto e della convenzione stessa da parte dei Comuni consorziati.
- 2) Fino all'approvazione dei regolamenti ai sensi del comma precedente si applicano le norme previgenti in quanto compatibili.
- 3) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto compatibili, le disposizioni della normativa vigente in materia.